

JAVIER PARICIO, *Salvio Giuliano. Vida del jurista y político*, Madrid, Marcial Pons, 2023, pp. 196

In vista del pensionamento di José Javier de los Mozos, Javier Paricio si prefiggeva di redigere un breve scritto, nella forma del 'libro omaggio', sulla vita del giureconsulto Salvio Giuliano, il 'mitico' codificatore dell'editto. Senonché, rilevatosi per l'Autore impossibile condensare in così angusto spazio il risultato delle ricerche condotte su di un tema tanto vasto e ricco di sfaccettature, l'opera fu presentata in due versioni: una versione *minor*, accostabile appunto al 'libro omaggio', e una più ampia, che costituisce l'oggetto della presente recensione.

Il contributo si presenta suddiviso in tre capitoli, seguiti da un quarto a mo' di sintesi stilata in diverse lingue (spagnolo, tedesco, italiano, inglese, francese) e corredati, infine, da tre appendici su temi specifici.

Il primo capitolo, '*Introducción*', ripercorre la genesi dell'interesse dell'Autore per lo studio della biografia di Salvio Giuliano, come giurista e come uomo politico. In particolare, Paricio riporta di essersi imbattuto – nella preparazione delle conferenze che avrebbero dato luogo al volume '*La formación del derecho privado romano*' – in alcune questioni storiografiche oggetto di discussione tra gli studiosi; tra di esse, spiccava quella relativa alla fissazione della data di nascita di Salvio Giuliano, nell'arco temporale incluso tra l'80 e il 105/106 (ma, per alcuni, addirittura 108) d.C. Chiamato ad approfondire tale aspetto, Paricio elaborò quindi l'intenzione di occuparsi *de plano* della vita del giureconsulto, collocandola nel tempo e nello spazio che le furono propri.

Nell'Introduzione, inoltre, si rinviene il 'manifesto programmatico' di questo scritto, animato non tanto dalla ricerca della «*máxima originalidad*» nella scelta dei profili problematici, così come per quanto concerne il tenore generale della trattazione, quanto piuttosto da un principio metodologico che si propone di individuare, rispetto alle varie questioni – già da altri, e talora in epoca risalente prospettate – quella che appare come la soluzione più probabile. Ciò nella consapevolezza che, allo stadio attuale della nostra conoscenza delle fonti, la «*máxima probabilidad*» corrisponda, in definitiva, a «tutto ciò cui possiamo aspirare» in materia.

Il secondo capitolo, '*Noticias que proporcionan las fuentes para la fijación de la vida de Salvio Juliano*', è incentrato proprio sull'analisi delle varie fonti utili a definire le tappe fondamentali della vita di Giuliano. Si tratta di alcuni passi contenuti nel *Corpus Iuris Civilis*, tratti rispettivamente dal Digesto (Iul. 42 *dig.* D. 40,2,5; Pomp. *enchir.* D. 1,2,2,53; Ulp. 11 *ad leg. Iul. et Pap.* D. 37,14,17) e dal Codice (C. 4,5,10,1; const. *Tanta* 18); nonché di fonti letterarie (*SHA., de vita Hadr.* 18,1; *de vita Antoninus Pius* 12.1; *Didius Iulianus* 1,1-2; Aur. Vic., *de Caes.* 19,2; Eutr., *brev.* 8,17; 19,2) e papiracee (CIL. 6,375; Pap. Mich. III.153; CIL. 16,95; ILA. 244; CIL. 8,24094).

Le considerazioni svolte dall'Autore, a valle dell'esegesi compiuta su di esse, sono esposte nel terzo capitolo, dal titolo '*Salvio Juliano: biografía*'.

Per Paricio, l'anno esatto (o quasi) in cui Giuliano nacque è il 95 d.C.; il luogo la città di *Hadrumentum* (l'attuale Susa, nella costa orientale della Tunisia): è il primo grande giurista romano non oriundo di Roma o dell'Italia di cui abbiamo notizia. Non è noto quando si trasferì nell'Urbe, ma fu per certo, dal momento che lo ammette lui stesso, allievo di Giavoleno, capostipite della scuola cassiana. Il contatto con il maestro deve essere avvenuto a Roma a partire dalla prima metà della seconda decade del II sec. d.C.; dati i rapporti politici che quest'ultimo intratteneva con la provincia d'Africa, è inoltre agevole immaginare un qualche legame pregresso tra quest'ultimo e la famiglia di Giuliano stesso.

È possibile indicare solo con approssimazione il momento in cui Giuliano iniziò ad assumere egli stesso la guida della *secta*. In proposito, sappiamo soltanto che Giavoleno, definitivamente stabilito a Roma a partire dal 107 d.C., visse all'incirca sino al 120 d.C. (erano i primi anni del governo di Adriano, anche se le fonti non evidenziano alcun legame tra i due) e che dopo la sua *leadership* si sarebbero succeduti alla guida della scuola cassiana, secondo la testimonianza di Pomponio, due ulteriori giuristi, che possono considerarsi come di transizione: Alburnio Valente e Tusciano. Paricio ritiene pertanto che Giuliano ragionevolmente dovesse essere ormai già divenuto il capo dei Cassiani nella seconda metà della terza decade del II sec. d.C.

L'Autore si sofferma quindi sul viaggio in Egitto di Adriano del 130 d.C., durante il quale l'imperatore dovette per certo essere accompagnato anche dal nostro giurista: ciò consente di ipotizzare che all'epoca egli fosse già un giureconsulto di notevole importanza, membro del *consilium principis*. In Egitto, peraltro, il loro rapporto divenne ancora più stringente, tanto che Giuliano, protetto e stimato dal *princeps* e obbligato dal corso degli avvenimenti a far rientro a Roma (nel 131), negli anni a seguire sarà: questore, tribuno della plebe e, forse nel 137 (quando lo stato di salute di Adriano si stava definitivamente deteriorando), pretore.

Venendo alla celeberrima 'codificazione dell'editto', Paricio respinge in primo luogo quelle tesi, prospettate nel corso del XX secolo, che addirittura negano la storicità della vicenda: la codificazione ad opera di Giuliano non solo certamente avvenne, ma ad essa fu data forza di legge quasi certamente mediante un senatoconsulto. Più complesso risulta, semmai, comprendere in quale anno essa si collochi. Al riguardo, se la dottrina dominante e 'tralatizia' reputa che essa ebbe luogo intorno all'anno 137 d.C., quando Giuliano era pretore (intendendo che sarebbe stato necessario che la codificazione fosse compiuta da un pretore, in quanto magistrato dotato di *ius edicendi*), l'Autore è di diverso avviso: egli non è persuaso dall'idea che Adriano si preoccupasse di una problematica del genere nel 137, quando era giunto ormai quasi al termine della sua esistenza e non poteva pertanto che essere verosimilmente occupato dal problema della propria stessa successione. D'altro canto, non è a ben vedere indispensabile, per la codificazione, che fosse commissionata dall'imperatore al pretore in carica: la delega del sovrano, anche a prescindere dalla titolarità formale di *ius edicendi*, sarebbe infatti parsa sufficiente. La codificazione fu con ogni probabilità pianificata proprio durante il viaggio in Egitto, nel corso del quale le relazioni tra il nostro giurista e Adriano, come già sottolineato, si infittirono notevolmente. Fu nel 130 d.C., infatti, che questi decise di attribuire a Giuliano, per l'anno seguente, la carica di questore, con una paga raddoppiata in virtù della sua illustre dottrina (*propter insignem doctrinam*). Tale emolumento raddoppiato sarebbe stato corrisposto, sostiene Paricio, proprio in ragione del lavoro di codificazione dell'editto che deve essere avvenuto quindi, più precisamente, nel 131 d.C. Il lavoro compiuto da Giuliano, comunque, fu di semplice riordino del testo dell'editto, il cui contenuto si era già venuto cristallizzando molto prima: il testo fu aggiornato e 'ripulito' dal punto di vista meramente tecnico ed espositivo, con poche novità sostanziali sul piano del suo contenuto precettivo (del resto, era già a partire dalla metà del regno di Augusto che le nuove norme venivano introdotte, anziché mediante qualche piccola aggiunta al testo dell'editto, privilegiando la via *extra ordinem*). Il carattere certamente non 'dirompente' dell'attività giuliana, del resto, spiega anche perché tale lavoro non suscitò particolare clamore nelle fonti dell'epoca, tanto che le testimonianze a noi pervenute su di esso risalgono ad età decisamente molto più tarda.

Paricio considera quindi l'attività di Giuliano in seno al *consilium principis*, interrogandosi in particolare sui rapporti con altri due membri illustri del consesso, vale a dire Nerazio e Celso *filius*, presentati per lo più come suoi acerrimi rivali dalla storiografia tradizionale. Secondo l'Autore, tuttavia, ciò è davvero implausibile, per la grande differenza di età sussistente tra questi tre

giuristi; a conferma della sua interpretazione, Paricio riporta anche come la visione tradizionale, non casualmente, non trovi alcuna effettiva corrispondenza nelle fonti antiche.

L'Autore analizza quindi le tre opere giuridiche giulianee del periodo di Adriano: il *liber singularis de ambiguitatibus*, il commentario *ad Minicium*, plausibilmente in sei libri, e quello *ad Urseium Ferozem*, in quattro libri ordinati secondo il commento di Giavoleno a Cassio. L'abbondanza di citazioni (a Sabino/Cassio e a Proculo) contemplate in quest'ultima opera contrasta – osserva il gius-romanista – con quello che sarà poi il *modus procedendi* di Giuliano nella fase più matura della sua produzione, quando non citerà più alcun altro giurista. Al tempo stesso, essa induce a congetturare che la stesura del commentario *ad Urseium Ferozem* abbia risentito pure di una qualche forma di concessione all'ambito docente.

Si arriva, quindi, al momento della scomparsa di Adriano, avvenuta il 10 luglio 138 d.C., quando Giuliano, già prontamente nominato *sodalis Hadrianis* o *Hadrianalis*, era già 'il giurista' per antonomasia di Roma, senza alcun valido concorrente che potesse offuscarne la fama (anche per ragioni anagrafiche: ormai trapassati Nerazio e Celso *filius*, Meciano, il suo stesso allievo, era troppo giovane, così come giovanissimo era al tempo anche Marcello, forse allievo di Celso).

Non sorprende, pertanto, che durante gli anni di Antonino Pio, Giuliano, oltre ad essere il massimo esponente del *consilium Pii* (anche se, in questa veste, sarà poi gradualmente affiancato dai già menzionati Meciano e Marcello), ricoprì importanti incarichi pubblici: fu responsabile dell'erario del popolo romano e di quello militare, console suffetto nel 142 d.C. e, quindi, console ordinario nel 148 d.C., quando aveva cinquantadue o cinquantatré anni. A seguire, egli fu *curator aedium sacrarum* nel 150 d.C. e successivamente, nel 151-152, governatore della Germania inferiore (unico incarico fuori l'Urbe ricoperto in quel torno di anni).

Sul versante scientifico, proprio in questo periodo si colloca il capolavoro della produzione giuliana, quello che può cioè considerarsi come la più grande opera – scrive Paricio – di tutta la giurisprudenza romana: i *digesta*, suddivisi in ben novanta libri. Com'è noto, le opere di *digesta* (tra le quali, conosciamo soprattutto quelle del II sec. d.C.), corrispondono a ciò che noi oggi, con lessico attuale, denomineremmo come 'trattati' di tutto il diritto, sebbene realizzate seguendo l'impostazione casistica propria della *scientia iuris* romana, dal momento che erano redatte, quanto all'ordine di esposizione dei diversi argomenti, seguendo quello contenuto nell'editto pretorio. I *digesta* giulianei, in particolare, seguivano di un certo numero di anni quelli di Celso *filius*, redatti in trentanove libri. Per quanto a livello generale lo schema dei due scritti fosse grossomodo il medesimo, a livello stilistico essi differivano notevolmente: se lo stile celsino appare talvolta polemico e veemente, soprattutto nei confronti delle argomentazioni degli altri giuristi, quello giuliano risulta invece più pacato ed elegante; inoltre, in Giuliano, la presentazione dei casi è frutto di una maggiore rielaborazione, tramite l'eliminazione delle circostanze di fatto originarie e la generalizzazione delle soluzioni proposte. Infine, se Celso cita poco gli altri giuristi (e, quando lo fa, cita soprattutto autori antichi, alla sua epoca ormai quasi dimenticati), Giuliano non cita proprio alcuno, o quasi (nei trecentosettantadue frammenti dell'opera giunti fino a noi, si contano soltanto tre citazioni, nessuna delle quali è molto rilevante). Ciò non significa, naturalmente, che quest'ultimo ignorasse la tradizione a lui precedente, presentando il proprio lavoro come una *creatio ex nihilo*; al contrario, che egli, conosciuta nel profondo, recepitava e talora criticata tutta la tradizione, si esprime autorevolmente in piena autonomia, e in modo del tutto personale. Un significativo punto di convergenza tra Celso e Giuliano, invece, è rappresentato dall'idea secondo cui il diritto è preordinato alla realizzazione della sola giustizia materiale. In questo senso, la visione giuliana dell'*optimus princeps* che opera nel campo dell'interpretazione e della creazione del diritto si riaggancia alla celeberrima nozione celsina del *ius* quale *ars boni et aequi*, dandovi in certo senso concretezza. Ad ogni modo, come emerge anche dall'opera di annotazio-

ne che vi compirono Maurizio, Marcello, Cervidio Scevola e Paolo, i *digesta* di Giuliano ebbero indiscutibilmente un notevole impatto su tutta la giurisprudenza successiva.

Dopo la scomparsa di Antonio Pio, nominato *sodalis Antoninianus*, Giuliano entrava a far parte, nel 161 d.C., del *consilium* di Marco Aurelio e Lucio Vero. Negli anni di governo di questi due imperatori, tuttavia, visse per lo più lontano dall'Urbe, ricoprendo vari incarichi pubblici nelle province (al culmine dei quali divenne proconsole d'Africa nel 169 d.C., con residenza a Cartagine; ciò gli consentì curiosamente di chiudere il cerchio della propria carriera politica nella provincia in cui era nato).

Sulla dipartita di Salvio Giuliano, infine, le fonti si dimostrano del tutto silenti. Presumibilmente, essa deve collocarsi nella prima metà degli anni Settanta del II sec. d.C., quando Marco Aurelio governava da solo. Con ogni probabilità, comunque, il corpo del giureconsulto dovette trovare sepoltura in un monumento familiare del quale egli stesso, anni prima, aveva commissionato la costruzione e che si trovava all'altezza della quinta pietra miliare della via Labicana.

Dell'intera biografia di Giuliano sin qui ripercorsa, due dati tra i più controversi sono analizzati con particolare rigore dall'Autore. Il primo concerne l'attendibilità della notizia, riportata dall'autore della *Historia Augusta*, secondo cui Giuliano fu console per due volte. Secondo Paricio, la notizia è attendibile solo se la si intende come riferita, oltretutto al consolato ordinario del 148 d.C., a quello suffetto del 142; viceversa, se essa fosse intesa a indicare il consolato del 148 e quello del 175 (rivestito in effetti da un omonimo al nostro giureconsulto, ma che ne era in realtà sicuramente il figlio), dovrebbe essere smentita. Anche a voler collocare per assurdo la nascita di Salvio Giuliano al 105, o al 108 d.C. (come prospettato da taluno), infatti, il console ordinario del 175 non può essere il codificatore dell'editto; Publio Salvio Giuliano, menzionato nella fonte, è invece un suo diretto discendente, il quale, peraltro, sarà fatto uccidere da Commodo nel 182 d.C. insieme al giurista Tarrunteno Paterno con l'accusa di alto tradimento. Ma questo non è l'unico dato tramandatici dalla *Historia Augusta* sul quale è opportuno riflettere. Vi si legge, infatti, che il nostro giurista avrebbe ricoperto il prestigioso ufficio di *praefectus urbi*. Al riguardo, il raffronto con l'epigrafe di Puppit, assai dettagliata nel riferire delle tappe del *cursus honorum* giuliano, consente anzitutto di escludere che questa carica possa essere stata ricoperta anteriormente al 169 d.C. (pare infatti improbabile che un resoconto così completo abbia sottaciuto una carica così fondamentale). Ma vi è di più. Appare infatti dubbio che Giuliano possa essere stato *praefectus urbi* anche posteriormente a quella data: al termine del proconsolato in Africa, nell'estate del 169 d.C., infatti, Giuliano aveva settantatré anni circa, età tanto ragguardevole per l'epoca da rendere assai improbabile che Marco Aurelio possa aver affidato a lui tale incarico. La questione, ad ogni modo, resta ad oggi aperta.

Ulteriori rilevanti argomenti sono affrontati, come già esposto, nelle tre appendici finali.

La prima, dal titolo '*Sobre la general suposición de que con Juliano se superaron las diferencias des escuelas y que ello condujo a su desaparición*', riguarda quell'orientamento consolidato per cui, con la figura di Salvio Giuliano, si sarebbe superata in Roma la contrapposizione tra le due scuole dei giuristi, Cassiani o Sabiniani e Proculiani. Paricio, richiamandosi all'insegnamento di Liebs, ne puntualizza il carattere congetturale: è il silenzio delle fonti post-giulianee sulle due scuole a indurci a credere che, con Giuliano, esse siano scomparse. Quindi, l'Autore ripercorre brevemente la storia delle due *sectae* a partire dalla loro origine, secondo quanto tramandatici *in primis* da Pomponio nel suo *Enchiridion*. La loro formazione, nell'età, soprattutto, di Tiberio (durante il cui regno si assistette almeno al loro consolidamento), dovette ispirarsi con ogni probabilità alle antiche scuole filosofiche greche; quelle che furono, secondo la tradizione, le maggiori differenze tra di esse sono le seguenti: impostazione più casistica per i Proculiani e più sistematica per i Sabiniani, unita a una maggiore originalità interpretativa dei primi e a un approccio

invece più conservatore dei secondi. Per tutto il periodo che va dall'inizio dell'età imperiale sino alla metà del II sec. d.C., le scuole dominarono totalmente il panorama giurisprudenziale, nel senso che tutti i giureconsulti, con l'eccezione probabilmente del solo Aristone, appartenevano all'una o all'altra. Esse, inoltre, assunsero presto i connotati di veri e propri centri di influenza: ciò è reso evidente, e anche in un qualche modo agevolato, dalla concessione dello stesso *ius respondendi ex auctoritate principis* ai loro maggiori esponenti, nonché dalla considerazione per cui tutti i loro *leader*, ad eccezione di Sabino, furono *consules suffecti*. Venendo alla loro cessazione, stando a Pomponio, esse erano ancora attive negli anni Trenta del II sec. d.C., la Proculiana guidata da Celso *filius* e la Cassiana dallo stesso Salvio Giuliano (entrambi consoli ordinari). Cosa accadde negli immediatamente successivi, non ci è noto con precisione. Stiamo parlando grossomodo del periodo nel quale Celso scomparve (probabilmente, qualche anno prima di Adriano) e Giuliano entrava nel momento centrale (e cruciale) della propria esistenza. Della sorte delle due scuole, tuttavia, le fonti in nostro possesso nulla dicono. Non soccorre Gaio, che nelle sue *Institutiones* ce le presenta come se fossero ancora operanti (la sua testimonianza, infatti, è da sempre reputata inattendibile); mentre un frammento di Marcello, composto tra il 163 e il 166, riferendosi ai Sabiniani, ne discorre utilizzando un tempo storico. Ciò che va compreso, ad ogni modo, è che, al di là di alcune circostanze contingenti (come la scomparsa di Celso *filius*), il contesto politico e giuridico della metà del II sec. d.C. era oramai profondamente mutato rispetto allo scenario imperante un secolo e mezzo prima, risultando incompatibile di fatto con la permanenza di due scuole di diritto contrapposte tra loro. Coerentemente con il quadro generale, pertanto, le due scuole avevano assunto contorni sempre più sfocati durante lo stesso regno di Adriano, tanto che la loro storica contrapposizione deve essere venuta meno man mano, secondo una logica tanto progressiva quanto inesorabile. La fine della contrapposizione (*id est*: delle stesse scuole) realizzatasi con Giuliano (Sabiniano) non deve essere interpretata perciò come esito finale di una prevalenza dei Cassiani sui rivali. Al tempo stesso, non si deve incorrere nell'errore di immaginare che, venute meno le scuole, anche le linee di fondo che le avevano contraddistinte sarebbero state espunte di punto in bianco dalla storia del diritto. In verità, anzi, sino all'età dei Severi, sarà ravvisabile, tra i giureconsulti, tanto una linea 'cassiana' (cui vanno ascritti, tra gli altri, Cervidio Scevola, Trifonino e Paolo) quanto un indirizzo 'proculiano' (che si protende fino a Marcello, Papiniano, Ulpiano e Modestino).

La seconda appendice, intitolata '*Salvio Giuliano primer gran jurista extra-italico y último jurista que alcanzó el consulado*', si incentra sulla figura di Salvio Giuliano quale, ad un tempo: primo grande giurista ad avere avuto origini extra-italiche, nonché l'ultimo a rivestire il ruolo di console. Per quanto riguarda il primo aspetto, è stato prospettato da taluno che già altri giureconsulti, prima di lui, siano nati in territori provinciali: Proculo e Aristone, ad esempio. Tuttavia, queste ricostruzioni appaiono sorrette al più da esili congetture, mentre il dato relativo all'origine extra-italica di Giuliano si ricava direttamente da fonti che sono reputate attendibili pressoché universalmente in dottrina. In adesione, allora, al criterio della «máxima probabilidad», Paricio afferma che proprio il nostro giurista fu 'pioniere' in questo campo. Ed egli lo fu realmente, dal momento che, dopo di lui, molti altri giureconsulti saranno nativi delle province, a cominciare dal suo allievo, Sesto Cecilio Africano, originario di *Thuburbo minus*, centro della provincia d'Africa. Per quanto riguarda il secondo, Giuliano rappresenta in effetti un vero e proprio momento di cesura (o, se si preferisce, un nuovo inizio) rispetto a tutta quella tradizione precedente, radicata sin dal periodo repubblicano e poi proseguita senza soluzione di continuità nel primo Principato, che vedeva quasi tutti i giuristi di fama provenire dai ranghi dell'aristocrazia senatoria e ricoprire, ad un dato momento della loro carriera politica, quella dignità altissima, rivestita di un valore quasi sacrale, che era per i Romani il consolato. Dopo il 148 d.C. – osserva l'Autore, sul-

la scia di Kunkel –, infatti, non vi sarà alcun altro giureconsulto console, tanto ordinario quanto suffetto. In compenso, i *prudentes* rivestiranno alte cariche nell'ambito della burocrazia imperiale, ricoprendo la direzione delle segreterie imperiali 'a libellis' e 'ab epistulis', così come le prefetture (del pretorio e *urbi*, soprattutto).

La terza appendice, dal titolo 'Juliano en su tiempo y Juliano después de Juliano. Justiniano encumbra a Juliano', si apre con una citazione liberamente critica all'idea del Gibbon, espressa nella sua *magna opera*, 'The History of the Decline and Fall of the Roman Empire', secondo cui l'età degli Antonini avrebbe rappresentato il periodo più prospero di tutta la storia del genere umano; sino all'avvento al potere di Commodo che, archiviando per sempre quella stagione, avrebbe segnato l'inizio di quella fase di progressivo declino e decadenza che lo storico britannico avverte come protrattasi, nei suoi esiti estremi, sino all'epoca in cui egli stesso scrive. Tale visione, naturalmente, è frutto di idealizzazione. Paricio, tuttavia, sottolinea come proprio la vita di Giuliano, che si colloca totalmente entro questo periodo storico, non presenti traccia di alcun evento traumatico vissuto dal giurista né a Roma, a stretto contatto con il *princeps*, né durante il governo delle province. Il dato più colpisce ove lo si metta in relazione, ad esempio, con le vicende biografiche dei grandi giuristi dell'età Severiana, Papiniano e Ulpiano, entrambi venuti meno in modo tragico. L'Autore ritiene dunque il «panorama vitale» di Giuliano alquanto differente da quello di altri 'grandi', tanto anteriori (come Quinto Mucio, come Servio, come Labeone, come Cassio) quanto posteriori a lui, sì da risultare forse persino parzialmente atipico. Il ritratto giuliano che le fonti, dirette o indirette, ci consegnano, comunque, corrisponde a un'idea di misura e moderazione. Ciò si coglie, in qualche modo, anche ove si tenga a mente che la sua carriera politica e giuridica, per quanto insigne, non può certamente essere considerata come un esempio di 'carriera lampo' dell'epoca; al contrario, essa seguì un suo flusso regolare che porterà gradualmente Giuliano, provinciale e *homo novus*, a ricoprire il massimo successo. Man mano che ciò avveniva, comunque, attorno alla sua figura, si radunò nel tempo un folto gruppo di giuristi, non ognuno dei quali definibile necessariamente come suo allievo in senso proprio, ma certamente tutti a lui legati. Nella folta schiera, annoveriamo, oltre naturalmente a Sesto Cecilio Africano, anche: Volusio Meciano, Vindio Vero, Terenzio Clemente. Rispetto ad altri, invece – ed è il caso di Tarunteno Paterno – la loro appartenenza al 'circolo' di Giuliano appare più incerta.

Ma quale fu l'influenza *post mortem* dell'immenso giurista? Il tema della fortuna postuma di Salvio Giuliano, non si presenta, in verità, totalmente lineare. Occorre distinguere, a questo proposito, tra: epoca tardoimperiale o postclassica ed età giustiniana. Durante il primo periodo, decaduta oramai da tempo la giurisprudenza classica, i giureconsulti più citati dai pratici ai fini della risoluzione delle controversie nei tribunali, nonché quelli fatti oggetto di maggiore attenzione da parte dei maestri di scuola e dagli epitomatori, furono: Papiniano, Paolo e Ulpiano. Il primo, quale astro universalmente riconosciuto di *peritia* nella risoluzione dei casi pratici, gli altri due quali giuristi 'enciclopedici', apprezzati soprattutto per la loro indole sistematica che li portava anche, nell'esame di una certa questione, a riportare le opinioni già espresse dagli altri giuristi che se n'erano occupati prima di loro. Oltre a questi tre, il più citato era Gaio, che, come risaputo, costituisce però un caso a sé stante nel panorama della giurisprudenza classica; insieme a Modestino. Questi stessi giureconsulti, dunque, saranno i 'cinque' consacrati poi, nel 426 d.C., nella cd. 'Legge delle citazioni', promulgata a Ravenna sotto Valentiniano III e subito dopo recepita, per la *pars Orientalis*, da Teodosio II. Come si vede, nell'elencazione non compare Salvio Giuliano. E tuttavia, egli era assai citato, soprattutto, da Ulpiano e Paolo, nonché, anche se non nella stessa misura, dagli altri 'cinque'. Per questa via, Giuliano continuò allora a 'vivere' per tutto il periodo post-classico, a dispetto della sua esclusione formale dal novero dei giureconsulti dotati di 'autorità' nei tribunali dell'Impero. Secondo Paricio, Giuliano sarebbe anzi stato, nei

fatti, il giurista forse più citato dell'età post-classica dopo Papiniano, Paolo e Ulpiano. In età giustiniana, coerentemente con il quadro ora delineato, Giuliano sarà oggetto di grande riscoperta, venendo ad occupare, agli occhi della cancelleria imperiale e dei Compilatori, la 'cima' della giurisprudenza antica. Questo rinnovato interesse si coglie, ancor prima che nella *constitutio Tanta* del 533, in tre costituzioni dell'anno 530 che appartengono alla massa delle *quingenta decisiones*: si tratta di C. 4,5,10 in tema di *solutio indebiti*, di C. 3,33,15 in tema di usufrutto e di C. 2,18(19),24 in tema di *negotiorum gestio*.

Per concludere, il contributo si contraddistingue per il carattere spiccatamente interdisciplinare e per il rigore metodologico che lo caratterizzano. Il sapiente innesto degli strumenti euristici propri della storiografia sull'analisi delle varie fonti giuridiche e letterarie prese in esame, unito alla scrupolosa osservanza del 'canone' incentrato sulla «*máxima probabilidad*», portano infatti l'Autore a formulare considerazioni finali ammantate di rasserenante attendibilità, in ordine alla ricostruzione di specifici aspetti della vita di Salvio Giuliano, così come di tutta la vicenda complessivamente considerata. Ciò a beneficio non soltanto degli studiosi 'specialisti' della figura di Giuliano, ma anche di tutti i gius-romanisti e gli storici seriamente impegnati a misurarsi con la giurisprudenza dell'età degli Antonini, focalizzando la propria attenzione e sulle singole figure di giuristi dell'epoca e sulle linee di fondo dello sviluppo della *scientia iuris* considerata come fenomeno unitario.

[SIMONE TENTORI]